

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.06.2017 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 23.12.2019.

Sommario

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE	4
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1: Oggetto e riferimenti normativi	4
Art. 2: Definizioni	4
Art. 3: Finalità	5
Art. 4: Criteri per l'individuazione delle aree mercatali e delle fiere mercatali	6
Art. 5: Disposizioni generali sull'esercizio dell'attività	6
Art. 6: Forme di consultazione delle parti sociali.....	7
1. Sulle questioni di cui all'Art. 19 comma 4 della L.R. n.6/2010 ed ai sensi del medesimo articolo, il Comune sentirà i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche. 7	
Art. 7: Compiti degli uffici comunali.....	7
Capo II – MERCATI COMUNALI E POSTEGGI ISOLATI	7
Art. 8: Mercati comunali: disposizioni generali	7
Art. 9: Mercati comunali. Autorizzazione su posteggi dati in concessione	8
Art. 10: Produttori agricoli. Abilitazione all'esercizio e posteggi riservati.	9
Art. 11: Svolgimento dell'attività con il sistema del Battitore.....	9
Art. 12: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Istituzione	9
Art. 13: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Autorizzazione su posteggi dati in concessione	10
Capo III – FIERE MERCATALI	10
Art. 14: Fiere. Istituzione	10
Art. 15: Fiere. Autorizzazione su posteggi dati in concessione.....	10
Art. 16: Iniziative di carattere internazionale	11
Capo IV – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	12
Art. 17: Disposizioni per i commercianti itineranti	12
Art. 18: Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante	13
Capo V – DISPOSIZIONI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI E LORO VARIAZIONI	13
Art. 19: Concessione di suolo pubblico	13
Art. 20: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	13
Art. 21: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per gestione	14
Art.22: Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	14
Art. 23: Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	15
Art. 24: Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	15

Art. 25: Decadenza dalla concessione di posteggio	15
Capo VI – DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI MERCATI	16
Art. 26: Divieti, disposizioni particolari e obblighi per gli operatori	16
Art. 27: Indirizzi generali in tema di orari e di festività	17
Art. 28: Verifica delle presenze.....	17
Art. 29: Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi momentaneamente vacanti. Spunta.....	17
Capo VII – DISPOSIZIONI SULLE VARIAZIONI DEI MERCATI	18
Art. 30: Spostamento, soppressione, trasferimento, ristrutturazione del mercato.....	18
Art. 31: Modificazione del posteggio nell’ambito di uno stesso mercato.....	19
Capo VIII – DISPOSIZIONI DIVERSE.....	20
Art. 32: Aree private.....	20
Art. 33: Disposizioni relative alla carta di esercizio e all’attestazione di regolarità.....	20
Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI	20
Capo I – SANZIONI, REGOLAMENTI E NORMATIVE.....	20
Art. 34: Sanzioni	20
Art. 35: Norme igienico-sanitarie.....	21
Art. 36: Pubblicità dei prezzi e obbligo di informazione al consumatore	21
Art. 37: Tributi.....	21
Art. 38: Abrogazione	22
Art. 39: Entrata in vigore	22
Art. 40: Disposizione finale.....	22
ALLEGATI	22

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'Art. 16 e seguenti della Legge Regionale n. 6/2010, e successive modifiche, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla Sezione III della Legge Regionale n. 6/2010, e successive modifiche, e ai provvedimenti di rango sub legislativo a queste collegati.

Art. 2: Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - b) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993 e s.m.i., oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
 - c) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
 - d) autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune in cui gli operatori itineranti intendono avviare l'attività;
 - e) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale (o reso pubblico in altra forma dalla Regione) per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - f) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - g) commercio al dettaglio in forma itinerante: l'attività svolta utilizzando mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
 - h) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera e);
 - i) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata

all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- j) mercato stagionale: mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni; può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- l) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, all'interno di un mercato di cui alle lettere i), j) e k), che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- m) posteggio fuori mercato o posteggio isolato: posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in area mercatale;
- n) presenze in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia non motivata;
- o) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- p) spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Art. 3: Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione e l'adeguamento della rete commerciale sulle aree pubbliche alla produttività del sistema e alle esigenze dei consumatori e dei frequentatori;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree di mercato e quelle fieristiche, con particolare riguardo ai fattori della mobilità, del traffico e dell'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa dai mercati e dalle fiere, al fine di assicurare i servizi anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale in sede fissa esistente;
 - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico e le aree urbane, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio sulle aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio storico, architettonico, artistico e ambientale;
 - f) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali dei servizi igienici e degli adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - il facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;

la salvaguardia dell'attività commerciale in sede fissa legittimamente assentita ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto delle normative riguardanti gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
favorire un riequilibrio dei flussi della domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

Art. 4: Criteri per l'individuazione delle aree mercatali e delle fiere mercatali

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune tiene conto:
 - a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) dei vincoli per determinate zone o aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale, a tutela dei valori storici, architettonici, artistici ed ambientali;
 - c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
 - d) delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) della densità della rete distributiva esistente e della capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.
2. Tenuto conto delle caratteristiche della rete distributiva e delle esigenze dei consumatori, il Comune ha determinato le tipologie merceologiche (nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare) dei vari posteggi, così come specificato nelle schede dei mercati allegate al presente Regolamento.
3. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo sarà possibile effettuare mercati straordinari come edizioni aggiuntive di mercati che già si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza rassegnazione dei posteggi e con la presenza di operatori normalmente concessionari di posteggio. È consentito un numero massimo di 12 giornate di mercati straordinari nel corso di un anno solare.

Art. 5: Disposizioni generali sull'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti.
2. L'autorizzazione per l'occupazione dei posteggi (concessione) ha una durata di 12 anni, è rilasciata dagli uffici del Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.
3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, non può essere titolare di più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altre Regioni.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, e abilitano alla vendita solo dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite

nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

5. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione come precisata all'Articolo 20 della L.R. 6/2010 e s.m.i..
6. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio, così come definito all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher previsto dalle norme vigenti attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'Art. 27, comma 5 della Legge Regionale 6/2010.
7. Gli operatori sono tenuti ad esibire in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, nonché la carta di esercizio nominativa se sono di altra regione ed esercitano su posteggio nei mercati e nelle fiere.
8. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Art. 6: Forme di consultazione delle parti sociali

1. Sulle questioni di cui all'Art. 19 comma 4 della L.R. n.6/2010 ed ai sensi del medesimo articolo, il Comune sentirà i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche.

Art. 7: Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati ed il controllo tributario e riscossione tributi, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i propri uffici, individuati nell'Ufficio di Polizia Locale - SUAP per quanto attiene alle procedure autorizzative e atti relativi e le funzioni di vigilanza annonaria e nell'Ufficio Tributi relativamente all'accertamento e alla riscossione dei tributi.

Capo II – MERCATI COMUNALI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 8: Mercati comunali: disposizioni generali

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente esistenti, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni dei singoli posteggi e del totale dell'area, i settori merceologici dei posteggi, le prescrizioni e/o limitazioni, nonché gli orari di attività, sono indicati nelle schede allegate al presente regolamento.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sul sito web istituzionale del Comune e presso la Polizia Locale è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico, una planimetria dei mercati e dei posteggi fuori mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato.
3. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, ove impossibile, che gli venga

concesso un altro posteggio, eventualmente libero, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

4. I banchi di vendita, gli auto-negozi e gli altri automezzi come pure le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
5. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato sono delineati con apposita segnaletica.
6. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 9: Mercati comunali. Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio al dettaglio su aree pubbliche nei mercati comunali di cui all'Art.2 Comma 1 lettere i), j), k) è rilasciata dal soggetto indicato all'Art. 7 contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata con determinazione DEL Responsabile di Settore competente, ai sensi dell'Art. 23 della L.R. 6/2010 e s.m.i., a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi in nuovi mercati, dei nuovi posteggi in mercati esistenti e dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali che si svolgono su area pubblica.
2. Ai fini della pubblicizzazione del bando di cui al comma precedente, il soggetto indicato all'Art. 7 pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione l'Avviso contenente i dati e le notizie che riguardano i posteggi da assegnare in concessione.
3. Novanta giorni dopo la data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma precedente, il soggetto indicato all'Art. 7 pubblica sul sito del Comune e all'Albo Pretorio il Bando per l'assegnazione dei posteggi liberi.
4. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta a ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Bando di cui al comma precedente. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al soggetto designato ai sensi dell'Art. 7, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito Bando.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
- d) estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
- e) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
- f) indicazione del numero identificativo della carta di esercizio (ove richiesta ai sensi dell'Art. 9 della D.g.r. n. X/5345 del 27 giugno 2016) e dell'attestazione annuale;
- g) il numero di autorizzazioni e relative concessioni di posteggio eventualmente già possedute nello stesso mercato per il quale viene chiesta l'autorizzazione e relativa concessione;
- h) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
- i) settore o settori merceologici;
- j) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003.

5. Le domande possono essere inviate al Comune tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi esistenti nei mercati di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti, saranno osservati i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi.
7. Con riferimento alla partecipazione alla procedura di selezione tramite bando di un soggetto proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. Per quanto riguarda la partecipazione alla selezione di un soggetto proveniente da uno Stato extraeuropeo, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimenti dei titoli.
8. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il soggetto indicato all'Art. 7 pubblica sull'Albo Pretorio la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato nel medesimo giorno sull'Albo Pretorio del Comune.
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 8, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 10: Produttori agricoli. Abilitazione all'esercizio e posteggi riservati.

1. I produttori agricoli sono ammessi a frequentare il mercato ai sensi della normativa vigente per tale categoria di operatori (D. Lgs. n. 228/2001 e D. Lgs n.99/2004), occupando gli appositi posteggi loro riservati, purché in possesso di autorizzazione alla vendita e di documentazione attestante il possesso dei requisiti.
2. La qualità di produttore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.
3. I produttori agricoli non sono titolari di concessioni pluriennali di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
4. Agli operatori agricoli può essere riservato fino a un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici laddove prevista. Il numero dei posteggi è indicato nelle schede relative a ciascun mercato esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente Regolamento.
5. Nel caso di domande superiori alla disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri e le modalità indicate all'Art. 29.
6. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 11: Svolgimento dell'attività con il sistema del Battitore

1. Non è consentito lo svolgimento dell'attività con il sistema del "battitore".

Art. 12: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Istituzione

1. I posteggi posti fuori mercato o posteggi isolati ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate ai mercati, fiere o sagre, sono istituiti dal Comune con Deliberazione di Giunta.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale individui l'area ove ammettere gli operatori commerciali su aree pubbliche a esercitare in sede fissa su posteggi isolati, con il provvedimento d'individuazione dell'area sono stabiliti:
 - a) il numero e la tipologia dei posteggi, nonché se permanenti o stagionali;
 - b) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - c) gli orari d'esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria d'assegnazione;
 - e) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività, sono quelli indicati nelle schede relative a ciascun posteggio isolato esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente Regolamento.
4. La durata delle concessioni dei posteggi isolati è di 12 anni.

Art. 13: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. I posteggi fuori mercato o posteggi isolati sono assegnati con le medesime procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi al mercato indicate all'Art. 9.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura di spunta prevista dal presente regolamento all'Art. 29.

Capo III – FIERE MERCATALI

Art. 14: Fiere. Istituzione

1. Le aree destinate alle fiere e il numero dei posteggi nelle fiere è indicato nelle schede relative a ciascuna fiera esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente Regolamento.
2. Le fiere sono istituite con le procedure di cui all'Art. 4 del presente regolamento.
3. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, sono stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, vincoli al numero di autorizzazioni in capo al medesimo soggetto, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
4. La durata delle concessioni dei posteggi nelle fiere è annuale.

Art. 15: Fiere. Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio al dettaglio su aree pubbliche nelle fiere è rilasciata dal soggetto indicato all'Art. 7 contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata con determinazione del Responsabile del Settore competente a seguito di bando di concorso pubblico, al quale sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.
2. Almeno centoventi giorni prima della data di svolgimento della fiera, il Servizio indicato all'Art. 7 pubblica sul sito del Comune e all'Albo Pretorio il Bando per l'assegnazione dei posteggi.

3. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta a ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Bando di cui al comma precedente. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione del corrispondente posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Settore designato ai sensi dell'Art. 7, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito Bando.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - d) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - e) indicazione del numero identificativo della carta di esercizio (ove richiesta ai sensi dell'Art. 9 della D.g.r. n. X/5345 del 27 giugno 2016) e dell'attestazione annuale;
 - f) il numero e gli estremi delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio eventualmente già possedute nella stessa fiera per il quale viene chiesta l'autorizzazione e relativa concessione;
 - g) la denominazione della fiera, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
 - h) settore o settori merceologici;
 - i) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003.
4. Le domande possono essere inviate al Comune tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
 5. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti, saranno osservati i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi.
 6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
 7. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti, si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo la spunta come da Art. 29 del presente regolamento.

Art. 16: Iniziative di carattere internazionale

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lett. l) della L.R. 6/2010, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.
2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal Comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le sopra citate associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Capo IV – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 17: Disposizioni per i commercianti itineranti

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1), lett. b) della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche o per effetto dell'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1), lett. a) della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da un Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi del d.lgs. n. 228 del 2001 e d.lgs. n. 99 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 120 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette. L'occupazione oltre detto limite costituisce forma di commercio abusivo in quanto privo di specifica concessione di suolo pubblico ed individuazione relativa del posteggio come posteggio fuori mercato. Non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo in cui ha già sostato una volta nell'arco della stessa giornata.
3. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono eventualmente effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 metri lineari dall'area del mercato o della fiera. Tale distanza viene misurata dal posteggio più vicino.
5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitari o di pubblica utilità, così come quelle nelle quali dovranno essere limitate o escluse in funzione della tutela di siti di particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale.
6. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Agli operatori è fatto divieto di collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es. bancarelle, banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili); è altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia. Agli operatori è fatto divieto di posizionare la merce sul terreno, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
7. L'esercizio del commercio itinerante è consentito nelle strade classificate come strade locali, a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è quello stabilito dalle norme per il commercio in sede fissa.
8. Dove consentito il commercio itinerante è fatto obbligo lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione ed è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi.
9. L'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1, lett. b), della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'Art. 19 del D. Lgs. 114/98.

Art. 18: Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.21, comma 1, lettera b), della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche, è rilasciata al soggetto designato.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Servizio designato, nella quale devono essere precisati:
 - a) Dati anagrafici del richiedente;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - d) il settore o i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. La domanda può essere consegnata tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
4. La domanda è assegnata in istruttoria al soggetto indicato all'Art. 7.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il competente ufficio comunale non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile di Settore designato, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il soggetto competente ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Nel caso in cui il Servizio competente non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

Capo V – DISPOSIZIONI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI E LORO VARIAZIONI

Art. 19: Concessione di suolo pubblico

1. L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli 9, 13 e 15.
2. Il provvedimento dura 12 anni ed è rinnovabile sulla base delle normative di riferimento.
3. Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
4. Il Comune può procedere a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando la validità delle stesse.

Art. 20: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un ramo dell'azienda, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, previa consegna di copia

fotostatica dell'atto di trasferimento dell'azienda e deve presentare, entro quattro mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune tramite il portale telematico del SUAP, mediante SCIA, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Può essere concessa proroga di 30 giorni ai termini di sopra per casi di comprovata necessità.

3. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - c) di non possedere più di una autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
 - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
4. Il subentrante mortis causa, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di un anno, entro il quale deve acquisire i requisiti richiesti e comunicare la prosecuzione dell'attività, comunicando l'intestazione del titolo già intestato al dante causa.
5. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art. 21: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per gestione

1. Nei casi in cui è avvenuta la cessione temporanea di un'azienda o di un ramo d'azienda esercitata su area pubblica a posto fisso a seguito di regolare contratto di affitto di azienda, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione di posteggio sono rilasciate temporaneamente al subentrante e pertanto sono valide fino alla data fissata nel contratto stesso. Il mancato rinnovo del contratto di affitto di ramo d'azienda comporta la decadenza dei titoli a nome del subentrante; l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono reintestate al titolare originario.
2. Nel caso in cui il titolare originario non richieda la reintestazione del titolo e non riprenda ad esercitare l'attività entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del contratto di affitto di azienda, decade automaticamente dal diritto ad esercitare l'attività.
3. Le norme di cui ai due commi precedenti si applicano anche nel caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante.

Art.22: Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre, in capo all'operatore che le ha commesse, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi d'arredo urbano e del patrimonio arboreo.Sono altresì considerate di particolare gravità ai sensi del presente regolamento:
 - a) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o delle altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti;

- b) la tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente antecedenti e/o precedenti, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto e all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, e il compimento comunque di atti ed azioni violente e riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti;
 - c) ogni altro fatto previsto espressamente dal regolamento tributario comunale vigente.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 23: Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata mediante provvedimento del responsabile del competente ufficio comunale nelle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga concessa dal soggetto competente in caso di comprovata necessità;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga concessa dal soggetto competente in caso di comprovata necessità, non superiore a tre mesi;
 - d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
 - f) ogni altro fatto previsto espressamente dal regolamento tributario comunale vigente;
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Settore competente, che ne cura anche la comunicazione di avvio del procedimento all'interessato con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC firmata digitalmente o portale telematico del SUAP.
3. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della L.R. 6/2010 è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

Art. 24: Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'operatore ha diritto di ottenere, senza oneri per l'Amministrazione un altro posteggio nel territorio comunale, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 25: Decadenza dalla concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio, sia esso isolato o mercatale, decade nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto delle norme inerenti l'esercizio dell'attività, valutata la gravità della violazione e fatta salva l'irrogazione delle prescritte sanzioni;

- b) mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente documentati dall'interessato;
- 2. Nel caso di attività svolta stagionalmente, il numero di giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
- 3. Il Comando di Polizia Locale segnala al soggetto di cui all'Art. 7 il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al Comma 1, lettera b) del presente articolo per l'automatica decadenza che viene comunicata all'interessato dal Dirigente competente.

Capo VI – DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI MERCATI

Art. 26: Divieti, disposizioni particolari e obblighi per gli operatori

- 1. Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge e i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza e alle limitazioni e precisazioni indicate nell'autorizzazione.
- 2. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione a ogni richiesta degli incaricati comunali.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione (o preposto alla vendita), deve essere munito di copia della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari.
- 4. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco. È vietato infatti collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico e/o accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
- 5. Gli operatori non possono sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servono da banco o da sostegno alle merci, che non trovino sistemazione nell'area di posteggio assegnato.
- 6. Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore; in ogni altro caso l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 7. Esclusivamente per gli operatori che vendono prodotti musicali è consentito l'uso d'apparecchi per l'ascolto, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso è vietato.
- 8. Nel rispetto delle normative vigenti, è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea.
- 9. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno delle aree mercatali la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comune.
- 10. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti comunali vigenti in materia.
- 11. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire con le modalità previste dagli appositi regolamenti comunali vigenti in materia.

12. È fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre tutti i prodotti vietati dalle vigenti leggi in materia di commercio, igiene e pubblica sicurezza.

Art. 27: Indirizzi generali in tema di orari e di festività

1. In conformità agli indirizzi di cui all'Art. 111 della L.R. 6/2010, l'attività viene esercitata in fasce orarie stabilite dall'Amministrazione comunale con specifico provvedimento.
Qualora se ne verifichi la necessità, su proposta del competente ufficio comunale, o della competente azienda sanitaria locale per le corrispondenti competenze, l'Amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario o altri motivi di pubblico interesse.
2. Nelle schede allegate al presente regolamento sono fissate, per ciascun mercato e posteggio fuori mercato (se esistenti), le fasce orarie di attività, gli orari per lo scarico delle merci durante lo svolgimento del suddetto, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.
3. Qualora il mercato esistente ricada in giorno festivo, lo stesso potrà essere effettuato previa richiesta scritta da parte delle Associazioni di categoria. Diversamente, in tale occasione, il mercato viene spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio.
4. In caso di edizioni straordinarie del mercato, potrà essere modificato l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo nel rispetto di cui al limite di cui all'Art. 111 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.

Art. 28: Verifica delle presenze

1. L'operatore assegnatario del posteggio è tenuto a essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune e indicato nella corrispondente scheda allegata al presente regolamento.
2. Trascorso l'orario fissato, l'operatore della Polizia Locale addetto al mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.
4. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo i casi di forza maggiore, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Conclusa la giornata di mercato il funzionario comunale addetto al mercato provvederà altresì alla redazione del "Registro giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:
 - a) le assenze dei titolari di posteggio;
 - b) la presenza dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità.
6. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio di Polizia Locale - SUAP, nei giorni e ore di apertura al pubblico.
7. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.

Art. 29: Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi momentaneamente vacanti. Spunta

1. I posteggi dei mercati e i posteggi fuori mercato o posteggi isolati che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'Art. 21 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche, dall'operatore della Polizia Locale addetto al mercato, a operatori che vantino il più alto numero di presenze al mercato riferibili all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si

tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

2. La graduatoria sarà aggiornata entro il mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle presenze riscontrate nel corso dell'anno solare precedente, a cura del soggetto competente indicato all'Art. 7, escludendo gli operatori che non abbiano registrato alcuna presenza nel corso dell'anno solare precedente.
3. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, l'operatore di spunta dovrà presentarsi, entro gli orari stabiliti nelle relative schede, agli agenti presenti pena l'esclusione dalle operazioni di spunta.
5. Il soggetto assegnatario spuntista, prima del posizionamento, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione dovuta. Nel caso in cui il soggetto incaricato della riscossione per cause di forza maggiore non riesca o non possa richiedere ed ottenere il pagamento dell'occupazione, il soggetto spuntista assegnatario dovrà regolarizzare la propria posizione la volta successiva in cui si presenta prima del posizionamento, pena la mancata assegnazione del posteggio stesso.

Capo VII – DISPOSIZIONI SULLE VARIAZIONI DEI MERCATI

Art. 30: Spostamento, soppressione, trasferimento, ristrutturazione del mercato

1. La soppressione, la modifica della dislocazione dei posteggi, l'aumento o la diminuzione del numero dei posteggi, il trasferimento in altra sede e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, previa consultazione dei soggetti di cui all'Art. 19 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.
2. In caso di riduzione del numero di posteggi, l'organo competente comunale deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico sanitari.
4. Il Comune deve trasmettere alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.
5. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, in caso di spostamento, anche provvisorio del mercato in altra sede, sarà effettuata stilando apposita graduatoria d'ufficio con le seguenti modalità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità d'iscrizione al registro imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
6. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 giorni dalla data della notifica della graduatoria stessa.

7. Su tali istanze il soggetto di cui all'Art. 7 deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, il soggetto indicato provvederà alla pubblicazione e alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.
8. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, il Comune valuta, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispone il recupero del mercato in altra data.

Art. 31: Modificazione del posteggio nell'ambito di uno stesso mercato

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'Art. 9 del presente regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Se la domanda è unica, il soggetto individuato dall'Art. 7, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a. Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b. Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c. Maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - d. Maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata e al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del competente ufficio comunale e pubblicata all'Albo pretorio, per trenta giorni consecutivi.
5. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio, specificando i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita. L'istanza deve essere sottoscritta, in segno di accettazione, da entrambi gli operatori che intendono scambiarsi il posteggio.
6. Il soggetto individuato dall'Art. 7, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, nonché il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni indicate per ciascun mercato nelle schede allegate al presente regolamento, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio e procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata della concessione rimane invariata.

Capo VIII – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32: Aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all'articolo 19 della L.R. 6/2010, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010.
2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.
3. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, sono disciplinati dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 33: Disposizioni relative alla carta di esercizio e all'attestazione di regolarità

1. Per quanto concerne le disposizioni relative alla carta d'esercizio, all'attestazione di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale, nonché alla funzionalità QR Code delle suddette, sono richiamate integralmente le disposizioni della D.g.r. n. X/5345 del 27 giugno 2016.

Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – SANZIONI, REGOLAMENTI E NORMATIVE

Art. 34: Sanzioni

1. Ai sensi dell'Art. 27 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei casi seguenti:
 - a) senza l'autorizzazione prescritta;
 - b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (s'intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati, anche quello per l'occupazione di posteggi o aree diverse da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
 - c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui all'Art. 21 comma 11 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.
2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.
3. Ai sensi dell'Art. 27, comma 5 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.
4. In caso di violazioni del presente regolamento o di altre norme in materia di commercio su aree pubbliche di particolare gravità o recidiva, come specificato agli Art. 22 e 23 sono assunti i provvedimenti di natura sospensiva o di revoca. In ogni caso saranno applicate le sanzioni di legge vigenti all'epoca della violazione.

Art. 35: Norme igienico-sanitarie

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato devono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie europee, nazionali e regionali e dai regolamenti comunali d'igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle sulle modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, e in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari.
2. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche, polleria – rosticceria, prodotti ittici e somministrazione di alimenti e bevande – bar esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste dalle normative vigenti. Nelle aree mercatali sono individuati appositi spazi cui riservare la vendita di tali merci.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Art. 36: Pubblicità dei prezzi e obbligo di informazione al consumatore

1. Tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche hanno obbligo di informare il consumatore circa i prezzi praticati, la provenienza e le caratteristiche della merce, nonché informare lo stesso di particolari modalità di vendita praticate (vendite straordinarie, promozionali, saldi di fine stagione) procedendo alla chiara individuazione della forma particolare di vendita separando la merce se non venduta interamente con la medesima modalità praticata al fine di non incorrere nelle sanzioni stabilite dalle vigenti norme in materia di prezzi e tutela del consumatore. In particolare:
 - a. le merci esposte per la vendita al pubblico sui banchi di vendita devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita;
 - b. quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo;
 - c. i prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente;
 - d. si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 37: Tributi

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in posteggi dati in concessione o sui posteggi isolati sono soggetti ai tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti prodotti e ad ogni altro tributo connesso con l'utilizzo del posteggio dato in concessione.
2. L'entità, modalità e termini di pagamento dei tributi di cui al precedente comma, nonché le sanzioni e conseguenze per il mancato pagamento dei tributi da parte degli operatori commerciali, sono determinati a norma degli appositi Regolamenti Comunali disciplinanti la materia tributaria.
3. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del tributo di volta in volta.

Art. 38: Abrogazione

1. Con l'approvazione del presente regolamento s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente contenute in atti e strumenti di programmazione aventi per oggetto prevalente altre materie di competenza comunale.

Art. 39: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 99 dello Statuto comunale e successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti e potrà essere modificato nei modi e nei termini di legge.

Art. 40: Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti normativi nazionali e regionali vigenti e sopravvenuti, se riferite all'oggetto del presente atto di programmazione, in caso di divergenza, prevalgono sulle presenti prescrizioni e la loro applicazione non costituisce modifica del presente atto.
2. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti disposizioni si intendono automaticamente recepite.

ALLEGATI

Allegato A): Scheda dei mercati

SCHEDA N.1 – MERCATO SETTIMANALE DI VIA VALBONA – EX STAZIONE FERROVIARIA

UBICAZIONE	L'area pubblica individuata è in Via Valbona – Ex Stazione Ferroviaria.
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL MERCATO	1.400 mq
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	692 mq.
NUMERO POSTEGGI TOTALE	Il mercato di Ponteranica ha in organico n. 20 posteggi tra settore alimentare, settore non alimentare e posteggi agricolo. Individua apposite file per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. L'assetto merceologico del mercato contempla la vendita di prodotti con modalità settoriale "alimentare e non alimentare".
- Alimentari	7
- Non alimentari	12
- Somministrazione di alimenti e bevande	-
- Produttori agricoli	1
- Battitori	-
GIORNO DEL MERCATO	Sabato
ORARIO DEL MERCATO	07.00 – 13.30 SPUNTA ORE 07:30
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso al mercato	Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.30, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	I concessionari di posteggio entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco o autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 07.00. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.30.
- Orario di uscita dal mercato	Non è permesso uscire dal mercato prima delle ore 13.00, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
- Orario delle operazioni di sgombero	Entro le ore 14.00 tutti i concessionari debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercantile della stessa.

Disposizioni specifiche:

- I posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale. Questo spazio dovrà essere sempre sgombro da cose od attrezzature.
- Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20 e non possono sporgere per più di mt. 1,50 dalla verticale del limite di allineamento.
- L'accesso alla piazza è autorizzato per mezzi aventi un peso complessivo non superiore ai 50 quintali.

SCHEDA N.2 – POSTEGGI SINGOLI FUORI MERCATO VIA IV NOVEMBRE

LOCALIZZAZIONE	GIORNO	SUPERFICIE	GENERE
Via IV Novembre (Piazzetta Marconi)	Mercoledì (7.00- 13.00)	45 mq	Alimentare

PIANTINA POSTEGGIO ISOLATO - VIA IV NOVEMBRE -

PARCHEGGIO PUBBLICO

Alimentare

Mq. 45

Posteggio isolato

ALLEGATO 3: SCHEDA N.3 – FIERA

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel Comune di Ponteranica non sono individuate sul territorio aree destinate alle fiere.

